

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2763

—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ALTISSIMO)

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 399,
concernente partecipazione degli assistiti alla spesa per la
assistenza farmaceutica

Presentato il 30 luglio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro delle misure di politica economica nella attuale congiuntura, si è posta l'esigenza di adottare misure dirette a contenere e razionalizzare la spesa sanitaria unitamente ad altre iniziative incidenti nella finanza pubblica tant'è che con il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 250 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1981, n. 147) venivano apportate modifiche alla disciplina concernente il cosiddetto *ticket* sui farmaci, introdotto, come è noto, con legge 5 agosto 1978, n. 484, stabilendosi una maggiore partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica tale da evitare gli sprechi, ma senza pesare sulla erogazione normale della assistenza farmaceutica.

Come è noto il *ticket* grava soltanto sui farmaci inclusi nella seconda fascia del prontuario terapeutico che nel 1980 ha avuto una flessione del 5 per cento nel volume dei farmaci prescritti ed un incremento medio del 29 per cento del prezzo unitario delle specialità medicinali.

Il volume della spesa sostenuta direttamente dall'utente è stato per questi farmaci di 298 miliardi nel 1979 e di 347 miliardi nel 1980, su un valore di fatturato industriale per lo stesso anno di lire 1.346,6 miliardi.

Tenuto conto dell'incremento dei prezzi e dell'esigenza di portare al valore medio del 25 per cento la partecipazione dell'assistito veniva ritoccata la misura

della precedente partecipazione in maniera tale da raggiungere una ulteriore economia di spesa di 190 miliardi annui tenuto conto delle esenzioni soggettive accordate a particolari categorie di assistiti. L'esenzione è stata valutata nell'ordine di 50 miliardi annui.

La manovra finanziaria conseguente, tenuto conto anche della probabile persistenza della flessione dei consumi registrata nel primo quadrimestre 1981 (20 per cento), dovrebbe assicurare una minore spesa, nella seconda metà del 1981, di circa 95 miliardi.

Decaduto il predetto decreto-legge n. 250 del 1981, per mancata conversione nei termini, si è ripresentata la necessità di adottare un analogo provvedimento.

L'articolo 1 del provvedimento prevede le varie fasce di farmaci, con la misura delle quote di partecipazione a carico dell'assistito. Si fa presente che fino al prezzo di lire 2000 è rimasta immutata la misura di partecipazione precedentemente sancita.

L'articolo 2 prevede l'esenzione soggettiva per alcune particolari categorie di assistiti (titolari di pensioni sociali, invalidi

di guerra e per servizio, invalidi del lavoro e invalidi civili totali). Essi esibendo il titolo della loro particolare condizione al farmacista al momento del ritiro dei farmaci, non pagano la quota posta a carico della generalità degli utenti. Per evitare diversità di documentazione da esibire al farmacista viene altresì previsto che la competente Unità sanitaria locale rilascerà un apposito tesserino attestante l'appartenenza alle categorie esentate. Tale tesserino sarà rilasciato a domanda dell'interessato che dovrà documentare contestualmente tale appartenenza.

L'articolo 3 fissa le modalità di indicazione del *ticket* sulle singole confezioni e l'articolo 4 abroga espressamente le disposizioni della precedente legge 5 agosto 1978, n. 484.

L'articolo 5 stabilisce la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e l'efficacia dei rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 250.

A tale scopo è stato adottato l'unito provvedimento, che viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 399, concernente la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 399, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208, del 30 luglio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per la assistenza farmaceutica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti a corrispondere a decorrere dal 1° luglio 1981 una quota del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali nonché dei galenici officinali, nelle seguenti misure:

lire 200, per ogni confezione di prezzo sino a lire 1.000;

lire 400, per ogni confezione di prezzo superiore a lire 1.000, sino a lire 2.000;

lire 600, per ogni confezione di prezzo superiore a lire 2.000, sino a lire 3.000;

lire 1.000, per ogni confezione di prezzo superiore a lire 3.000, sino a lire 5.000;

lire 1.500, per ogni confezione di prezzo superiore a lire 5.000.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle specialità medicinali per le quali il prontuario terapeutico del Ser-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non prevede la quota di partecipazione degli assistiti.

La quota di cui al primo comma è versata dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale.

ARTICOLO 2.

Sono esentati dalla partecipazione di cui all'articolo 1 del presente decreto i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, gli invalidi di guerra e per servizio, gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili totali. L'esenzione è strettamente personale.

Gli aventi diritto all'esenzione ai sensi del comma precedente devono esibire al farmacista, all'atto della richiesta del medicinale, il titolo comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al primo comma.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le unità sanitarie locali provvedono a rilasciare, a domanda degli interessati, apposito tesserino attestante l'appartenenza suddetta.

ARTICOLO 3.

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica, previste dall'articolo 1 del presente decreto, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

Le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche se non conformi al disposto del comma precedente.

Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'articolo 1 del presente decreto.

Decorso il termine predetto, l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere apposta dai produttori, dai grossisti e dai farmacisti mediante un bollino trasparente autoadesivo o sovrastampa indelebile da sovrapporre alla fustella o etichetta originale.

Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alle quote di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto.

ARTICOLO 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484.

ARTICOLO 5.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 250.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI - ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.